

Voluntary disclosure. Professionisti in difficoltà sul calcolo degli utili realizzati e sulle procedure

Rientro capitali, rebus rendimenti

Opzione per il regime forfetario vincolante per tutti gli anni sanati

Primo Ceppellini
Roberto Lugano

■ Entrando nel vivo delle pratiche di voluntary disclosure, i professionisti stanno incontrando diverse difficoltà nei calcoli e nella gestione della procedura.

Un aspetto delicato riguarda la determinazione dei rendimenti delle attività finanziarie detenute all'estero e delle relative imposte. Ci sono problemi sia applicando il metodo forfetario, sia quello analitico.

La circolare dell'agenzia delle Entrate del 13 marzo 2015 n. 10 ha chiarito che:

-il requisito per l'accesso al metodo forfetario va verificato sommando le consistenze finali delle attività negli anni oggetto di disclosure e dividendo per il numero di anni considerati;

-la valorizzazione delle attività deve essere fatta in base ai criteri vigenti per ciascun anno;

-l'opzione per il regime forfetario è vincolante per tutti gli anni oggetto di sanatoria.

Il provvedimento interpretativo contiene anche una frase relativa allo spinoso problema dei conti cointestati, per i quali l'articolo 5 quinquies, comma 9, del Dl 167/1990 prevede che: «Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro

che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità».

Quando ci si avvale della collaborazione volontaria, quindi, le somme detenute all'estero si considerano divise in parti uguali tra i contestatari, sempre facendo salva la possibilità di dimostrare una diversaripartizione. Semarito e moglie sono contestatari di un deposito titoli con un controvalore di 3 milioni di euro, per esempio, ciascuno dovrà fare la disclosure su 1,5 milioni.

Quando si deve decidere il regime da adottare per il calcolo dei rendimenti, però, la circolare 10/E afferma che: «Nella rilevazione delle consistenze delle attività non si tiene conto della presunzione legale di ripartizione della disponibilità fra più contestatari delle stesse». Non si capisce, però, perché sui rendimenti la norma vada disapplicata, né su cosa si basi una posizione così lontana dalla ratio della norma.

La conseguenza è che i coniugi del nostro esempio non potranno applicare il metodo forfetario, ma dovranno ricorrere a quello analitico.

Una complicazione inutile, che probabilmente finirà per causare un danno all'erario (visto che il calcolo con il forfait è quasi sempre più oneroso) e introduce un'ingiustificata differenza in base alle modalità di detenzione delle somme.

Se i coniugi Vol avessero aperto un deposito ciascuno, senza contestazione, infatti, il forfait sarebbe applicabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

